



TRIBUNALE FEDERALE

VERBALE DI AUDIZIONE TESSERATI EX ART. 104, COMMA 3, REGOL. GIUSTIZIA E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

Il Tribunale, vista l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva/federale emessa in data 15 giugno 2021 nel procedimento n. 2/2021 (che si allega e che si richiama quanto ai dati dei tesserati ivi indicati) ha disposto, con il medesimo provvedimento, l'audizione di tutti i tesserati interessati per la data del 18 giugno, ore 16.30 in modalità "da remoto" attraverso la piattaforma ZOOM.

In data odierna, quindi, sono stati ascoltati i seguenti tesserati:

- **Antonio De Riccardis, il quale ha dichiarato:** *"Sono stato sanzionato per il video promozionale anche se non volevo danneggiare la FIBIS. Tuttavia, leggendo l'art. 53 del Regolamento Organico FIBIS, ritengo legittimo possedere la tessera di altre federazioni e partecipare ad altre manifestazioni. In ogni caso, tra gli squalificati ci sono soggetti che non hanno partecipato alla gara e che non hanno nemmeno la tessera. Lo so perché è di dominio pubblico. Il 22 e il 23 maggio, io non ho partecipato alla manifestazione di Lecce, in via Massaia 15 e non ero presente. ADR: Probabilmente, avrei dovuto partecipare, se non avessi avuto altri impegni".*
- **Giovanni Marini, il quale ha dichiarato:** *"Non sapevo che non si potesse giocare, forse ho sbagliato anche per la voglia di partecipare ad una manifestazione dopo tanto tempo. Chiedo scusa, non succederà più e chiedo di essere riammesso";*
- **Gianluca Morgante, il quale ha dichiarato:** *"Volevo dire che durante la gara sono venuti i vigili urbani a verificare la regolarità della gara. Io non ho superato il girone e sono andato via. Non sapevo che non potessi partecipare. Io sono stato invitato alla gara. Ho già affrontato le spese per partecipare alla manifestazione di Saint-Vincent. Chiedo di essere riammesso";*
- **Andrea Paoloni (collegato insieme al signor Morgante e a Scinocca Antonio), il quale ha dichiarato:** *"Mi associo a quanto detto dal signor Morgante. Aggiungo che la mia partecipazione è stata brevissima e che sono sempre legato alla federazione FIBIS. Non sapevo niente circa il mancato rispetto della sala alla normativa anti-covid. Vorrei partecipare alla manifestazione di Saint-Vincent";*



- **Antonio Scinocca (collegato insieme al signor Morgante e al signor Paoloni), il quale ha dichiarato:** *“Ritenevo che la gara fosse regolare. Ho partecipato alla manifestazione solo nelle fasi preliminari, ma non a quelle finali e non ero presente il 22 e 23 maggio nella sala indicata nel provvedimento cautelare. Ho già affrontato le spese per partecipare alla manifestazione di Saint-Vincent. Questo provvedimento mi danneggia economicamente e moralmente”.*
- **Francesco Pezzuto, il quale ha dichiarato:** *“Non sono mai stato a Lecce e non ho partecipato alla gara del 22-23 maggio. Non ho mai fatto gare fuori dal Piemonte. Quei giorni ero al mio circolo e lo posso attestare”* (il tesserato Pezzuto aveva già fatto pervenire comunicazione scritta con la quale rappresentava quanto poi ribadito in sede di audizione ex art. 104 e, successivamente, dichiarazione sottoscritta dal Presidente del suo CSB, nella quale si dava atto della presenza dello stesso in quella sede, in Piemonte, nelle date nella quali si è svolta la manifestazione a Lecce);
- **Placido Rizzo, il quale ha dichiarato:** *“Mi sono informato tramite amici che mi avevano assicurato dalla regolarità della gara. Sicuramente sono stato superficiale perché non ho verificato altro nei regolamenti. In quella sede sono venuti i vigili e sembrava che tutto fosse regolare. Ritengo di avere sbagliato, chiedo scusa alla federazione, non volevo danneggiare la FIBiS”;*
- **Daniele Lincetti, il quale ha dichiarato:** *“Io ho partecipato a questa gara nella convinzione che fosse tutto regolare. In quella sede sono venuti i vigili e sembrava che tutto fosse regolare. Pensavo di potere partecipare contemporaneamente sia a gare FIBiS che a gare organizzate da altre federazioni”.*

Inoltre, facevano pervenire memorie scritte:

- il tesserato **Giacinto Mastroleo**, il quale affermava, in sintesi, la propria assoluta buona fede, la propria partecipazione alla Gara della Lega Biliardo nel rispetto dell'art. 53 del “Regolamento Sportivo FibiS, nella convinzione della correttezza e liceità della possibilità di gareggiare in quella competizione, l'assenza di qualsivoglia intenzione di danneggiare la Federazione (rappresentava, anche attraverso immagini, di aver indossato maglietta con il logo FIBiS anche in quella occasione), il grave pregiudizio economico derivante dalla sospensione, concludeva scusandosi dell'accaduto e confidando nella possibilità della revoca della sospensione applicata;



- il tesserato **Sciacalepore Corrado**, il quale affermava di essere dispiaciuto dell'accaduto e confermava la sua adesione alla FIBiS;
- il tesserato **Gentile Antonio**, il quale rappresentava un errore nell'individuazione della sua persona, posto che non si era mai recato in Puglia nelle date indicate. A supporto di tale affermazione, perveniva comunicazione del presidente dell'ASD Villaclub, il quale confermava che Gentile non aveva mai partecipato alle gare della Lega Biliardo e che lo stesso era tesserato solo in qualità di arbitro. Successivamente, tali prospettazioni venivano riscontrate da quanto verificato dalla Segreteria in merito alla presenza di altro atleta (mai tesserato FIBiS) con lo stesso nome e cognome dell'odierno incolpato Gentile Antonio, il quale - per auto confermato anche dal Delegato Regionale FIBiS Calabria - non si era mai recato alla manifestazione della Lega Biliardo in Puglia.

In esito all'audizione dei tesserati ex art. 104 Regolamento di Giustizia il Tribunale ritiene di confermare il provvedimento emesso in data 15 giugno 2021, non essendo emersi elementi idonei e sufficienti a revocare quanto disposto, tranne che per i tesserati GENTILE Antonio e PEZZUTO Francesco (in atti meglio generalizzati), i quali hanno documentato in maniera adeguata la mancata partecipazione alla gara organizzata a Lecce, sotto l'egida della Lega Biliardo.

PQM

Il Tribunale Federale, revoca la sospensione cautelare da ogni attività federale disposta nei confronti dei tesserati GENTILE Antonio e PEZZUTO Francesco, conferma nel resto il provvedimento emesso in data 15 giugno 2021.

Manda alla segreteria per la notifica e la pubblicazione sul sito internet della federazione.

Bologna, 18 giugno 2021

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

Avv. Simone Bilotta



TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO EX ART. 104 REGOL. GIUSTIZIA VIGENTE

Il Tribunale,

- vista la richiesta per l'applicazione della misura cautelare della sospensione da ogni attività sportiva/federale presentata dalla Procura federale nel procedimento n.2/2021 R.G. Procura Federale FIBiS nei confronti dei tesserati FIBiS:

N	NR.	CODI	DENOMINAZIONE CSB
R ATELTA	TESSE	CE	
.	RA	CSB	
1	Aquino Antonio	FB17A9 70	F28B96 IL BIGLIARDO a.s. dilettantistica
2	Aversa Antonio	FB59A0 09	F43B01 C.S.B. MONTORO ass. sp. dilettantistica
3	Bruno Cristian	FB69A5 33	F43B02 GABS CSB BIRILLO ROSSO A.S.DILETTANTISTICA
4	Cava Nicola	FB50A9 36	F43B93 MASTER CLUB KR A.S. DILETTANTISTICA
5	De Riccardis Antonio	FB06A5 67	F42B53 RHO PALABILIARDO A.S.DILETTANTISTICA
6	Del Sesto Tommaso	FB18A1 78	F45B31 5-PINS A.S. DILETTANTISTICA
7	Enzo Emanuele Salvatore	FB65A0 33	F43B32 C.S.B. CIRCOLO CITTADINO A.S.DILETTANTISTICA
8	Fabbricatore Carmine	FB27A3 94	F09B29 ACCADEMIA BILIARDO CONSAGNO A. S. Dilettantistica
9	Gentile Antonio	FB78A1 59	F42B56 VILLA CLUB CIRCOLO RICREATIVO A.S.D



10	Lincetti Daniele	FB14A6 98	F42B53	RHO PALABILIARDO A.S.DILETTANTISTICA
11	Macchia Lorenzo	FB24A1 25	F40B52	MASTER CLUB CARMIANO A.S. DILETTANTISTICA
12	Maggio Crocefisso	FB39A7 22	F14B57	ACCADEMIA BILIARDI MARI ass. sp. dilettantistica
13	Marchioretto Severino	FB60A9 84	F28B14	I GRIFONI - CENTRO BILIARDO SPORTIVO DILET.
14	Maresca Salvatore	FB59A0 60	F42B40	C.S.B.TARANTO SPORT
15	Margiotta Cosimo	FB68A8 45	F40B52	MASTER CLUB CARMIANO A.S. DILETTANTISTICA
16	Marini Giovanni	FB08A4 64	F30B76	NEW BILLIARDS ACADEMY A.S.D
17	Mastroleo Giacinto	FB42A0 27	F44B18	ASSOCIAZIONE BILIARDO A.S. DILETTANTISTICA
18	Metrangolo Giovanni	FB08A7 64	F44B07	OASI IL BILIARDO A.S. DILETTANTISTICA
19	Miglietta Enrico	FB24A1 27	F44B18	ASSOCIAZIONE BILIARDO A.S. DILETTANTISTICA
20	Miglietta Ivan	FB45A4 48	F30B16	FALCONE A.S.D.C.R.
21	Monaco Marco	FB48A7 92	F42B90	MARAMEO A.S.DILETTANTISTICA
22	Morgante Gianluca	FB18A4 14	F44B52	GIOCHIAMO INSIEME A.S. D
23	Muro Giovanni	FB27A1 58	F29B85	A.S.Dilettantistica MAX LANDI'S
24	Pandico Nicola	FB18A4 93	F43B11	A.S.D. MASTER CLUB NOLA
25	Paoloni Andrea	FB45A6 86	F43B84	GOLDEN EAGLE BILIARDO SPORTIVO ASD



26	Pezzuto Francesco	FB56A4 66	F31B99	A.S.D. BILLIARD SCHOOL
27	Piselli Roberto	FB02A8 23	F06B51	ASD CIRCOLO BILIARDO CLUB ASCOLI
28	Rizzo Placido	FB36A3 50	F43B98	PALABILIARDO MESSINA A.S. DILETTANTISTICA
29	Sciancalepore Corrado	FB30A7 01	F43B24	BILIARDO MOLFETTESE A.S. DILETTANTISTICA
30	Scinocca Antonio	FB73A4 10	F43B84	GOLDEN EAGLE BILIARDO SPORTIVO ASD
31	Semeraro Marco	FB21A2 50	F09B71	CENTRO AMATORI BILIARDO a.s. dilettantistica
32	Somma Alessio	FB10A6 15	F28B70	L'ACCHITO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
33	Vaccaro Maurizio	FB03A3 66	F44B98	INSERT COIN A.S. DILETTANTISTICA
34	Venerando Paolo	55744 (IV cat.)	F44B48	XENIA ACCADEMIA DEL BILIARDO A.S. DILETTANTISTICA

tesserati FIBiS all'epoca dei fatti - fatti commessi in data antecedente e prossima ai giorni 22/23 maggio 2021, per violazione degli artt. 1 commi 1, 2, 3 e 2, commi 1, 2, art. 21 Reg. Giustizia FIBiS, artt. 1 e 2 Codice di Comportamento sportivo. Per i tesserati AQUINO ANTONIO, DE RICCARDIS ANTONIO, MACCHIA LORENZO, MAGGIO CROCEFISSE, MIGLIETTA ENRICO E MIGLIETTA IVAN, già sanzionati con la decisione del Tribunale federale della FibiS del 10.2.21 (irrevocabile) - procedimento nr. 3/2020 RG PF, si contesta la recidiva ex art. 58 comma 2, lettera c), Reg. Giustizia; per il tesserato Maggio Crocefisso si contesta inoltre la recidiva ex art. 58 commi 1 e 2 lettere a) e b); per il tesserato Muro Giovanni la recidiva ex art. 58 commi 1 e 2 lettera a); per il tesserato SCINOCCA Antonio la recidiva ex art. 58 commi 1 e 2 lettera a);

- visti gli atti contenuti nel fascicolo della Procura Federale posti a fondamento della richiesta cautelare;



CONSIDERATO

Il presente procedimento trae origine dall'attività d'indagine disposta in ragione della necessità di verificare il rispetto della normativa introdotta per il contrasto al diffondersi del virus COVID 19.

In tale ambito era prevista la possibilità di svolgere unicamente eventi e competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento CONI o CIP.

Ciò nonostante veniva accertato, in data 22 e 23 maggio 2021, lo svolgimento di una gara organizzata dalla "Lega Biliardo" in Lecce, presso Master Club, via Massaglia 15, Lecce.

La gara in oggetto non risulta qualificabile tra quelle di "preminente interesse nazionale" anche in ragione della (mancata) qualifica dell'ente organizzazione, la "Lega Biliardo", che non riveste la qualifica di FSN, DSA ed EPS.

Il comportamento degli atleti, tesserati e affiliati FIBiS è certamente grave sotto il profilo del mancato rispetto del canone di lealtà e correttezza sportiva sotto una pluralità di aspetti:

- in un periodo tanto drammatico, l'organizzazione e la partecipazione ad eventi collettivi, in spregio alle prescrizioni imposte, è indicativo di scarsa adesione ai principi sportivi cui la Federazione si ispira, oltre che lesivo dell'immagine della stessa FIBiS;
- il fatto è, poi, sotto altro profilo, da censurare alla luce di quanto ripetutamente enunciato da questo Tribunale con riferimento alle iniziative organizzate sotto l'egida della "Lega Biliardo". Si riporta, sul punto un passaggio del provvedimento n. 3/2020: *"I doveri di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia impongono ai tesserati e agli affiliati di comportarsi in maniera corretta nei confronti della Federazione cui si sono volontariamente legati e di porsi essi stessi come primi baluardi a difesa della stessa. Aderire a forme associative alternative viola, appunto il primo canone di correttezza del Regolamento di Giustizia, così come diffondere, condividere o pubblicizzare materiale promozionale come quello costituito dal video della LEGA BILIARDO. Già in passato questo Tribunale (v. ex multis deliberazione 21/2017) aveva avuto modo di chiarire che il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010 e n. 1525 del 28.10.2014, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS (enti di promozione*



sportiva) rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regolamenta le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate. Attualmente nessuna convenzione risulta sottoscritta tra la FIBiS e la LEGA BILIARDO ai sensi della delibera n. 68 della Giunta nazionale del CONI del 26.2.2019, e dunque appare non conforme ai regolamenti vigenti la partecipazione di atleti tesserati Fibis a manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della predetta organizzazione, ma anche l'adesione a tali associazioni e la promozione degli stessi."

- in ultimo, la gravità del comportamento risulta ancor di più per quei soggetti già sottoposti a squalifica federale.

PQM

Il Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta cautelare, dispone la sospensione di tutti i tesserati sopra indicati da ogni attività Federale-

Dispone, ex art. 104 comma 3 Reg. Giust., l'audizione degli stessi in modalità "da remoto" - tramite piattaforma che sarà predisposta a cura della segreteria Fibis - per la data del 18.06.2021 dalle ore 16.30, avvertendo i tesserati che possono farsi assistere da un difensore di fiducia.

Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito internet della federazione e per la notifica a mezzo pec a tutti gli interessati.

Bologna, 15 giugno 2021

Avv.  Filocamo

Avv.  Fabbri

Avv.  Bilotta